


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (EX. D.LGS. 231/01)

PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI PARTE GENERALE



Tipo Documento	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale
Codifica	BCCLG - MOG231-01-R02
Approvato da	Consiglio di Amministrazione di BCC Leasing

1 INDICE

1	INDICE	2
2	Modalità di gestione del documento	3
2.1	Cronologia delle revisioni	3
2.2	Emanazione e norme abrogate in BCC Leasing	3
3	Oggetto	4
4	Approvazione e aggiornamento.....	4
5	Legenda.....	4
6	Principali riferimenti normativi	5
6.1	Principali riferimenti normativi esterni	5
6.2	Principali riferimenti normativi interni	6
7	Introduzione: il D.Lgs. 231/2001	6
8	I reati-presupposto	7
9	Le sanzioni	7
10	L'adozione e l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. 231/2001	10
10.1	Le previsioni del decreto	10
10.2	Cenni alle linee guida categoriali	12
11	Descrizione e assetto di governance di BCC Leasing	12
11.1	Descrizione di BCC Leasing	12
11.2	Il modello di Governance	12
11.3	Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo	12
11.4	Ambiti di Direzione e Coordinamento	13
11.5	Contratti di Servizio Infragruppo	13
12	Il sistema di deleghe e procure.....	13
13	Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione	14
14	Procedure manuali e informatiche.....	14
15	Il modello di organizzazione, gestione e controllo	15
15.1	La metodologia adottata	15
15.2	Struttura e Componenti del Modello.....	17
16	Il Codice Etico di Gruppo e il Sistema Disciplinare	20
17	L'Organismo di Vigilanza	21
17.1	La nomina, la composizione dell'Organismo di vigilanza e i suoi requisiti	21
17.2	I casi di ineleggibilità e decadenza	22
17.3	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	22
17.4	Poteri e responsabilità.....	23
17.5	Il Regolamento dell'OdV.....	25
17.6	I flussi informativi e le segnalazioni	25
18	Aggiornamento ed adeguamento	28
19	Comunicazione, diffusione del modello, formazione.....	29
19.1	L'attività di formazione	30
19.2	Formazione degli Esponenti Aziendali, del personale e dei Terzi Destinatari	31
20	Allegato 1: catalogo dei Reati presupposto.....	32

2 Modalità di gestione del documento

Società emittente:	BCC Leasing
Titolo:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale
Owner di riferimento:	Area CCO
Redattore:	Gruppo di Lavoro 231/01
Verificatore:	Organismo di Vigilanza 231/01 di BCC Leasing
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione di BCC Leasing
Allegati al documento	Allegato n. 1 “Catalogo dei Reati Presupposto”
Direttiva:	N/A

2.1 Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data Approvazione	Principali Interventi
1.0	21/06/2018	Aggiornamento del documento in seguito alla revisione dell'intero Modello Organizzativo
2.0	25/05/2023	Aggiornamento del documento in seguito a variazioni normative e organizzative

2.2 Emanazione e norme abrogate in BCC Leasing

Emanato con:	OdS 52/2023
Norme abrogate:	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale (emanata con OdS n. 44 del 22/06/2018)

3 Oggetto

Il presente documento ha lo scopo di illustrare l'articolazione dei componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BCC Leasing, nonché fissare i generali principi di comportamento cui sono assoggettati tutti i Destinatari.

4 Approvazione e aggiornamento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di BCC Leasing, o altro organo in conformità ai Poteri Delegati tempo per tempo vigenti, su proposta del Direttore Generale, previa verifica dell'Organismo di Vigilanza. Ogni modifica allo stesso segue il medesimo iter approvativo.

5 Legenda

Significato da attribuire ad alcuni termini presenti nel documento:

- **Aree a Rischio:** le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, la potenzialità commissiva di un reato presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Codice Etico di Gruppo:** il Codice portante i principi valoriali e comportamentali del Gruppo ICCREA definiti dalla Capogruppo, recepito dal Consiglio di Amministrazione di BCC Leasing.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Terzi Destinatari.
- **Dipendenti:** tutti i collaboratori della Società, apicali e sottoposti, aventi un rapporto di lavoro con la stessa¹.
- **Decreto Legislativo n. 231/2001** (anche solo “Decreto” o “D.Lgs. 231/01”): il Decreto Legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
- **Esponenti Aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Rientrano in tale perimetro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:** si rimanda alla definizione del Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente. La composizione del Gruppo Iccrea, con evidenza del perimetro del Gruppo Bancario, è pubblicata sul sito istituzionale del Gruppo (<https://www.gruppobcciccrea.it/Pagine/ChiSiamo/Chi-siamo.aspx>).
- **Gruppo ICCREA:** si rimanda alla definizione contenuta nel Regolamento di Gruppo tempo per tempo vigente.
- **Modello** (anche “Modello 231”): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza** (anche “OdV”): l'Organismo autonomo ed indipendente preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato, nominato dall'Organo di amministrazione della società.

¹ Rapporto di lavoro di ogni tipologia con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché i Dipendenti di società del Gruppo in distacco presso BCC Leasing
Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- **Pubblica Amministrazione (anche “P.A.”)**: ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità di vigilanza. Con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti della P.A., in veste di “pubblici ufficiali” o di “incaricati di un pubblico servizio”.
- **Reati**: le fattispecie delittuose espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 come reati presupposto cui è collegata la responsabilità amministrativa dell’ente.
- **Società**: BCC Leasing S.p.A.: nel seguito per brevità anche “BCC Leasing” o “Società” o “Banca”;
- **Terzi Destinatari**: soggetti non legati alla Società da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore della Società, quali ad es. i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e gli outsourcers, i collaboratori in virtù di contratto di servizio, agenti e intermediari, ecc.

6 Principali riferimenti normativi

6.1 Principali riferimenti normativi esterni

La Società, oltre ad essere assoggettata alle norme di diritto comune, si conforma alle prescrizioni, ove applicabili, della normativa speciale e regolamentare vigente in materia. In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si richiamano:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- D.Lgs. n. 385/1993, “*Testo Unico Bancario*”;
- D.Lgs. n. 58/1998, “*Testo Unico della Finanza*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 c.s.m., “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 febbraio 2013 c.s.m., “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”;
- Circolare Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni “*Istruzioni di Vigilanza per le banche*”;
- D.Lgs. n. 231/07 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;
- Circolare Banca d’Italia del 10 marzo 2011, “*provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*”;
- Normativa emanata da CONSOB regolante gli Emittenti e gli Intermediari Finanziari;
- Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010, “*Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati*”.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

6.2 Principali riferimenti normativi interni

Omissis

7 Introduzione: il D.Lgs. 231/2001

In attuazione dell'art. 11, legge delega 29 settembre 2000 n. 300, l'8 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231/2001), entrato in vigore il 4 luglio successivo, con cui è stata adeguata la normativa interna a convenzioni e atti internazionali in materia di responsabilità per corruzione dei funzionari internazionali².

Il Decreto, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, ha introdotto, nel nostro ordinamento, a carico degli enti un nuovo regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio³ degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. "**apicali**")⁴;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. "**subordinati**").

² Legge di ratifica ed esecuzione di Atti internazionali elaborati in base all'art. K3 del Trattato dell'Unione europea.

³ In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile «ex ante», cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile «ex post», sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito». Il vantaggio, dunque, va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Con specifico riferimento ai reati colposi, l'interesse e il vantaggio devono essere valutati non rispetto all'evento (per definizione non voluto), ma rispetto alla condotta tenuta dal soggetto agente inosservante delle norme cautelari. Nel caso dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il soggetto agente non vuole la morte o la lesione del lavoratore ma, al fine di ottenere un risparmio economico o di tempo per l'impresa, non adotta tutte le misure antinfortunistiche necessarie.

⁴ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. «posizione apicale», oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di «datori di lavoro» ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all'ente collettivo in ragione del fatto che se un suo Esponente Aziendale e/o Dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nel suo interesse/vantaggio, ciò è stato possibile a causa dell'esistenza di una **colpa di organizzazione** ovvero della mancata adozione da parte dell'ente di adeguate misure preventive necessarie ad evitare la commissione dei reati-presupposto da parte dei suddetti soggetti.

8 I reati-presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati-presupposto)⁵, meglio indicate nell'Allegato n. 1.

9 Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria, sono calcolate in base ad un sistema per quote che vengono determinate dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota)⁶;
- ii. sanzioni interdittive: sono (art. 9, comma 2)⁷:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

⁵ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi atti diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

⁶ È possibile l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'art. 12 del Decreto.

⁷ Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna)⁸;
- iv. pubblicazione della sentenza⁹.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale e, nei casi più gravi, arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di Reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

È possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede, all'art. 15, che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

A tal proposito, deve evidenziarsi che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto, **non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del Decreto.**

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

⁸ La **confisca** - disposta unitamente alla sentenza di condanna – si applica anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o prodotto del reato.

⁹ La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) può essere richiesta dal P.M. ed effettuata una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati, nonché mediante l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

10 L'adozione e l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. 231/2001

10.1 Le previsioni del decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i Reati siano ascrivibili a **soggetti in posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, di gestione, organizzazione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei **soggetti in posizione subordinata**, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nella norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi **ai fini dell'esonero della responsabilità** dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma 2*).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis un Modello idoneo deve inoltre prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate¹⁰.

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, come visto sopra, il Decreto sancisce che la facoltativa adozione, *ante Reato*, di un congruo Modello penal-preventivo, del quale venga accertata l'adeguatezza ed effettività dal giudice penale *post factum*, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò, sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato.

Infatti, ciò che si chiede all'ente collettivo è un approccio organizzativo e operativo in chiave di prevenzione dei Reati della medesima specie, non invece l'obbligo di impedirne comunque la realizzazione ("*nemo ad impossibilia tenetur*").

Ancora, si ricorda che il Modello Organizzativo anche se adottato *post factum* e, quindi, seppur non sindacabile in termini di efficacia nella prevenzione dei reati-presupposto, diviene circostanza attenuante rilevante nella valutazione delle sanzioni da applicare all'ente.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare ovvero ampliarne i contenuti per tener conto di modifiche normative nel frattempo intervenute.

¹⁰ Cfr. paragrafo del presente documento relativo alle segnalazioni verso l'OdV.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

10.2 Cenni alle linee guida categoriali

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3), i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni categoriali rappresentative degli enti, aventi rilevanza nazionale, comunicati al Ministero della Giustizia e da questo formalmente validati.

In attuazione di siffatto disposto normativo, l'ABI - Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e Assilea (ed altre associazioni nazionali di categoria) hanno redatto e sottoposto al vaglio ministeriale proprie "Linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa", operando talune scelte organizzative e approfondendo alcune misure di presidio e controllo rispondenti alle peculiarità del settore merceologico di appartenenza.

Per l'elaborazione del proprio Modello di organizzazione e di gestione la Società ha tenuto conto delle indicazioni offerte dalle suddette Linee guida.

11 Descrizione e assetto di governance di BCC Leasing

Omissis

11.1 Descrizione di BCC Leasing

BCC Leasing è una delle più importanti società di leasing in Italia sia per dimensioni che per la particolarità del contesto in cui opera. Le soluzioni proposte da BCC Leasing consentono alle micro, piccole e medie imprese di finanziare in leasing ogni investimento necessario alla crescita della propria attività, grazie alla sua offerta completa e innovativa. L'offerta della Società comprende; il leasing immobiliare, il leasing strumentale, il leasing targato e il leasing pubblico.

I prodotti della Banca sono distribuiti prevalentemente dalla rete di Banche di Credito Cooperativo presenti in più di 1700 comuni su tutto il territorio. Una rete geograficamente molto estesa e numericamente imponente che ha permesso lo stabilirsi di una relazione molto forte sul territorio

11.2 Il modello di Governance

Omissis

11.3 Il Contesto Aziendale e l'Assetto Organizzativo

Omissis

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

11.4 Ambiti di Direzione e Coordinamento

Omissis

11.5 Contratti di Servizio Infragruppo

Omissis

12 Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo e con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita e del legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle ipotesi in cui, a seguito di modifiche organizzative della

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Società, sia necessario revocare le procure e le deleghe precedentemente conferite e darne adeguata pubblicità.

13 Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie e sistema di controllo di gestione

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati.

In tale direzione opera, tra l'altro, l'indicato Sistema di deleghe e di procure adottato dalla Società.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della segregazione di funzioni, della verificabilità, della tracciabilità, della trasparenza, della pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale e devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati; frequenti operazioni di riconciliazione; supervisione e *monitoring*; attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

OMISSIS

14 Procedure manuali e informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, BCC Leasing ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Banca sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai diversi processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate ad un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: - decisione – autorizzazione – esecuzione – controllo - registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ovvero soggette ad un elevato rischio reato;
- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua**; nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi.

- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.** Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di uno dei reati-presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un *matching* tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i servizi/le funzioni interessati/e attraverso specifica comunicazione e formazione.

15 Il modello di organizzazione, gestione e controllo

15.1 La metodologia adottata

Tenendo conto della normativa di settore, delle istruzioni delle *Authorities* di Vigilanza, nonché delle Linee guida redatte da ABI, da Assilea e da Confindustria, si è provveduto ad elaborare un Modello di organizzazione, gestione e controllo in chiave anti-reato, "calibrato" sulla realtà organizzativa ed operativa della Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'intervento di elaborazione e successivo aggiornamento del Modello della Società ha visto il coinvolgimento di più competenze (tecnico-giuridiche, organizzative, di controllo interno, ecc.). A tal fine BCC Leasing ha costituito e attivato un Gruppo di Lavoro composto da Funzioni interne e consulenti esterni specializzati (avvocati esperti in materia penale e in ambito 231/01 e professionisti in materia di *risk management*).

L'intervento di predisposizione e aggiornamento del Modello si è articolato nelle seguenti fasi, in linea con le best practice applicabili:

I: Attivazione del Gruppo di Lavoro

L'attività di aggiornamento del Modello ha previsto il coinvolgimento di un Gruppo di Lavoro creato *ad hoc* ed operante attraverso incontri dedicati e analisi condivisa dei documenti che ne risultano componenti essenziali.

II: Ricognizione informativa e documentale

La raccolta e analisi di informazioni, dati e documentazione ufficiali – effettuata mediante interviste con i responsabili aziendali, condivisione delle informazioni ricevute all'interno di una "scheda intervista" e analisi di normativa interna della Società - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la necessaria ricostruzione della "fotografia", veritiera ed aggiornata della struttura organizzativa, gestionale ed operativa di BCC Leasing, indispensabile alla costruzione di un Modello "*tailor made*".

III: Mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili alla commissione di Reati astrattamente rilevanti e modalità di commissione dei Reati stessi

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Successivamente è stata aggiornata la mappatura delle Aree a Rischio Reato, delle attività sensibili, dei Reati ipotizzabili e delle funzioni coinvolte.

In particolare, dopo aver individuato le famiglie di reato di cui al Decreto ritenute configurabili, è stata predisposta la **“Matrice di mappatura”** volta ad indicare per le famiglie di reato/reati-presupposto ritenuti rilevanti:

- le modalità commissive;
- le attività/processi a potenziale attitudine criminogena (Aree a Rischio e attività sensibili);
- i soggetti (interni ed esterni) gestori delle attività e potenzialmente autori delle condotte illecite.

Con particolare riferimento al presente aggiornamento, nell’ambito dell’*assessment* sono state tenute in considerazione le innovazioni legislative impattanti sul Decreto intercorse dalla data di adozione della previgente versione del Modello. In particolare:

- l’introduzione dell’istituto del “whistleblowing” nel Decreto;
- la legge 157/2019, di conversione del decreto-legge 124/2019, mediante la quale è stato introdotto nel Decreto l’art. 25-quinquiesdecies, il quale ha previsto l’estensione ad alcuni reati tributari di cui al D.lgs. n.74/2000 della responsabilità “231”;
- il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l’attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), che, oltre a introdurre importanti modifiche al codice penale, ha esteso la responsabilità ex Decreto ad ulteriori fattispecie di reati tributari e reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre ai reati di contrabbando;
- il D.Lgs. 184/2021, recante l’Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, che, tra gli altri aspetti, ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24-octies.1 in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, che ha modificato alcuni reati già esistenti; in particolare ha introdotto importanti modifiche alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) nonché alle previsioni di cui all’art. 9 c.p. (“delitto comune del cittadino all’estero”);
- la Legge n. 215/2021, che ha modificato alcune norme previste dal D.lgs. 81/2008 in tema di responsabilità del datore di lavoro e del preposto;
- la Legge n. 22/2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, che è stata approvata in via definitiva il 3 marzo dalla Camera, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo ed entrata in vigore il giorno successivo (laddove tali reati risultino configurabili).
- Il D.Lgs. n. 156/2022, recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, che modifica alcuni delle famiglie di reato di cui al Decreto ed alcuni reati-presupposto nello stesso contenuti (art. 322 c.p., Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 “Reati Tributari”).

IV: Valutazione del grado di rischio potenziale e dell’adeguatezza del sistema di controllo preventivo (Protocolli)

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

In funzione dei risultati della Mappatura dei reati-presupposto, si è proceduto all'aggiornamento dei correlati Protocolli comportamentali, sia di parte Generale, che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

Il risultato dell'intervento si è concluso con l'aggiornamento dei c.d. Protocolli comportamentali, sia di parte Generale che Speciale, volti a prevenire la commissione delle tipologie di rischio-reato mappate.

In sede di Mappatura dei rischi-reato si è tenuto in considerazione l'ipertrofico impianto normativo, regolamentare e di istruzioni e direttive impartite dalle Autorità di vigilanza alle imprese esercenti servizi di natura bancaria e finanziaria, che costituiscono ex se vincoli comportamentali nell'ottica della legalità e della sana e prudente gestione, nonché opzioni organizzative vincolate.

Pertanto, con i Protocolli Generali sono stati fissati i principi di comportamento e strumenti di controllo general-preventivi, ossia rivolti a tutti gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti e i Terzi Destinatari.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti gli strumenti di natura special-preventiva, quali presidi, sistemi di *monitoring* e prescrizioni comportamentali vincolanti i soli soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati "critici" o "sensibili".

Va evidenziato che le Linee Guida categoriali (ABI, Assilea e Confindustria) hanno definito il limite dell'azione prevenzionale richiesta dal Decreto, che non coincide con la completa neutralizzazione del rischio-reato, bensì nella gestione dello stesso, in termini di contenimento delle potenzialità commissive di reati della medesima *species*.

Tale condizione di equilibrio ricorre qualora ogni ulteriore presidio e misura regolamentare non comporterebbe un *plus* prevenzionale, ma solamente un costo aggiuntivo.

Da ultimo, è stato redatto il Sistema Disciplinare Interno, regolante la procedura di rilevazione, contestazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni disciplinari a tutti i Destinatari del Modello, autori di violazioni di prescrizioni del Modello 231 stesso.

15.2 Struttura e Componenti del Modello

Il Modello di BCC Leasing, quale strumento unitario, è costituito dalle seguenti componenti essenziali:

- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare Interno;
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza.
- Matrici di Mappatura dei rischi-reato.

Il Codice Etico di Gruppo, inoltre, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, nella Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché della regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono sinteticamente rappresentate le componenti sottoindicate (di seguito anche "Componenti") che, in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria, corredano il Modello:

- il modello di governance ed il sistema organizzativo;

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e il controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- il sistema di Whistleblowing;
- la comunicazione e la formazione sul Modello e le sue Componenti.

Inoltre, l'elenco dei reati presupposto, rappresenta un allegato alla Parte Generale.

Nella Parte Speciale e nella Matrice di Mappatura sono, invece, individuate le Aree a Rischio reato per tutte le categorie di reato ritenute configurabili.

Nel dettaglio, nella Parte Speciale e nella Matrice vengono individuate:

- i) le aree ritenute "a rischio reato", vale a dire le aree aziendali, astrattamente "impattate" dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) le funzioni e/o i servizi che operano nell'ambito di tali aree e le famiglie di Reato astrattamente perpetrabili;
- iii) all'interno di ciascuna area a rischio viene indicato se l'area è anche a rischio c.d. "strumentale", ossia caratterizzata da attività che possono assumere carattere di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di interesse (in particolare: ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
- iv) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a "rischio reato" e "strumentali"; a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:
 - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione di specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Authorities di Vigilanza;
- v) una sintetica elencazione dei **principi generali di comportamento** da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo,
 - a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;

- d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
- f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

16 Il Codice Etico di Gruppo e il Sistema Disciplinare

Risultano componenti essenziali del Modello penal-preventivo ex d.lgs. n. 231/2001:

Codice Etico di Gruppo

Così come previsto dalle Linee Guida delle maggiori Associazioni di categoria, il Codice Etico o di Condotta è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

La finalità del Codice Etico è, dunque, di garantire il più elevato standard di eticità possibile nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Gruppo Iccrea ha emanato un **Codice Etico di Gruppo** applicabile a tutte le Società del perimetro di Direzione e Coordinamento. Tale Codice, parte integrante del Modello della Società definisce i principi valoriali e comportamentali ai quali tutti gli stakeholder devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Il Sistema Disciplinare

Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate.

La Società ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare parte integrante del presente Modello, che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, lett. d) in esso sono altresì previste sanzioni irrogabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante da atti discriminatori o ritorsivi, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rilevano infondate (*Whistleblowing*).

17 L'Organismo di Vigilanza

17.1 La nomina, la composizione dell'Organismo di vigilanza e i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto indica, quale condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'art. 6, comma 4 bis del Decreto prevede che il ruolo e le funzioni di Organismo di Vigilanza possano essere attribuite al Collegio Sindacale. La Società ha, pertanto, ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale¹¹.

Pertanto, l'Organismo si configura come funzione collegiale composta da 3 membri, di cui uno avente ruolo di Presidente, coincidenti con i membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'accettazione dell'incarico sindacale comporta anche l'assunzione dei compiti (e delle responsabilità) derivanti dallo svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza.

Con particolare riferimento al Presidente del Collegio Sindacale, egli sarà chiamato a svolgere tale compito anche in relazione alla funzione di Organismo di Vigilanza¹².

L'Organismo di Vigilanza, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, Assilea e ABI, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e competenze tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

¹¹ Per le Banche tale opzione è suggerita quale soluzione preferenziale dall'Autorità di vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 c.s.m., Parte I, Cap. 3, Sez. II, Par. 4) nonché indicata come preferibile dalla Capogruppo nel Regolamento di Gruppo.

¹² Si vedano Linee Guida di Confindustria, "par. 2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87 e art. 2382 c.c. "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

17.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente dell'OdV:

- i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo di BCC Leasing nonché con i medesimi membri degli altri enti dello stesso Gruppo o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii. fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e BCC Leasing o altre Società/BCC dello stesso Gruppo, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso. In tal senso possono considerarsi le best practice, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.

Inoltre, con riferimento ai sindaci/componenti dell'OdV, si rileva che la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

17.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria in relazione all'ipotesi dell'attribuzione delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, la durata dell'incarico di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale è pari a quella stabilita nella delibera assembleare di nomina del Collegio, in modo tale da allineare i rispettivi termini di scadenza.

Nel caso di coincidenza tra il Collegio Sindacale e l'OdV, la cessazione dell'ufficio di sindaco pone termine all'incarico e ai compiti rientranti in tale ufficio¹³.

La **cessazione dall'incarico dell'intero OdV o del singolo componente** può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

¹³ Si vedano Linee Guida di Confindustria, par. 2.3. "Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un Organismo ad hoc", p. 87. Per le cause di cessazione dell'OdV, stante la coincidenza con il Collegio Sindacale, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 2400 e ss. del codice civile. *Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società*

La **revoca dell'OdV** può avvenire solo per giusta causa con delibera dell'Organo Amministrativo, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.
- iii) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
- iv) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- v) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

17.4 Poteri e responsabilità

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e curarne l'aggiornamento, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot"), nonché i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
 - monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli Organi Amministrativi e di Controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e gli interventi effettuati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate. A tal fine anche gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV (in formato elettronico e/o cartaceo).
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;

- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

17.5 Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale Regolamento, come previsto dalle *best practice* applicabili, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Il budget di dotazione

Il Consiglio di Amministrazione assegna, per ogni esercizio sociale, un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza sulla base delle sue richieste formalmente presentate al Direttore Generale.

In particolare, l'ente può avvalersi anche di risorse esterne esperte in materia di controlli interni, penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente ed ai compiti spettanti all'OdV stesso.

(omissis)

17.6 I flussi informativi e le segnalazioni

Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett d) del Decreto richiede che il Modello preveda "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*". La definizione e la gestione del sistema di flussi informativi assumono, quindi, un ruolo centrale per l'efficace funzionamento del Modello. L'obbligo di informazione all'OdV è, dunque, concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del Reato.

(omissis)

Flussi Informativi dell'Organismo di Vigilanza

Quanto ai flussi informativi dell'OdV agli Organi Societari, l'OdV relaziona per iscritto, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

stessa, fornendo pure un'anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

La Relazione periodica dell'OdV dovrebbe riguardare, in particolare:

- le attività svolte dall'OdV e le relative risultanze, eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- gli esiti delle attività di verifica sull'effettività e adeguatezza del Modello e le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurarle, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;
- pianificazione delle attività di verifica sul funzionamento del Modello e di altri interventi per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

In particolare, l'OdV riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- eventuali problematiche o criticità che si siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Sistema di segnalazioni di violazioni

Stante l'assoggettamento di BCC Leasing alla normativa settoriale regolante le segnalazioni di violazioni ex art. 52 bis TUB, nonché ad ulteriori normative che prevedono la definizione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (...), BCC Leasing ha adottato il sistema di Gruppo per la gestione delle segnalazioni.

Inoltre, nello specifico, le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, che il segnalante intende effettuare, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare¹⁴.

Sono oggetto di possibile segnalazione di cui al Decreto le seguenti circostanze:

¹⁴ Nel Sistema Disciplinare sono, altresì, previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela dell'identità del segnalante e chi commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- la commissione di un Reato presupposto ex Decreto, ovvero la realizzazione di reati che possano avere un rilievo agevolativo, strumentale o di supporto alla commissione di essi;
- criticità che emergono dall'attività di controllo posta in essere dalle Funzioni aziendali addette in relazione a condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto;
- pratiche non in linea con le prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo;
- segnalazioni dei Responsabili delle U.O. in merito all'esercizio delle loro attività di controllo da cui possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto.

BCC Leasing, di concerto con l'OdV, potrà definire ulteriori informazioni oggetto di segnalazione.

(omissis)

La gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire che i soggetti coinvolti (segnalante/segnalato) non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e del segnalato, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge.

Gli **Organi Aziendali** e i **soggetti esterni** a BCC Leasing (destinatari del Modello) possono effettuare le segnalazioni di cui all'art. 6 del Decreto tramite i seguenti canali di comunicazione dedicati:

- a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica istituita dall'Organismo di Vigilanza (*organismo231@leasing.bcc.it*);
- per iscritto, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di BCC Leasing, c/o presso la sede di BCC Leasing in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute direttamente ed espleta gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

BCC Leasing garantisce i segnalanti, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater* il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

18 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle Funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni o modifiche legislative.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su istanza o sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, delibera, previo esame dell'Organismo di Vigilanza stesso in merito all'aggiornamento periodico del MOG proposto dal Direttore Generale.

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e delle sue componenti, eventualmente suggerendo, mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo o alle Funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di Componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative) ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei Reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica e con cadenza annuale saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- modifiche legislative impattanti sul D. Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- rilievi effettuati dalle Funzioni di Controllo, con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi "correttivi" al Modello o di componenti di esso;
- eventuali violazioni del Modello stesso e segnalazioni ricevute dai Responsabili di Funzioni aziendali ovvero da whistleblowers.

L'aggiornamento/adozione del presente Modello, segue l'iter descritto nella Politica di Gruppo in materia di sistema normativo interno tempo per tempo vigente.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del Modello o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario (es. intervenute modifiche organizzative e operative), ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da Responsabili di funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers.

Per la gestione del MOG è stato costituito un "Gruppo di Lavoro" (di seguito anche "GdL"), a supporto della Direzione Generale e dell'Organismo di Vigilanza (...)

Il Gruppo di Lavoro 231/01 opera a supporto della Direzione Generale e dell'Organismo di Vigilanza e ha facoltà di coinvolgere ed attivare all'occorrenza ogni altra U.O. necessaria ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Gruppo di Lavoro si occupa di redigere e aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Protocolli di Parte Generale, Protocolli di Parte Speciale, Matrici di Mappatura, Risk Assessment) nonché dell'analisi dei rischi sulla base dell'evoluzione dei processi aziendali e dell'operatività della società.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce periodicamente su input del Coordinatore o su richiesta delle Funzioni partecipanti, della Direzione Generale o dell'Organismo di Vigilanza ovvero di uno dei suoi componenti.

Al Gruppo di Lavoro, gli Organi Sociali, l'Alta Direzione e tutte le funzioni aziendali esprimono la massima collaborazione.

19 Comunicazione, diffusione del modello, formazione

Due importanti requisiti del Modello necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, BCC Leasing si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari, al fine di assicurare che questi ultimi siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati da BCC Leasing, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

a) Comunicazione e diffusione interna

Con riferimento alla comunicazione e diffusione interna, ovvero al Personale e agli Esponenti Aziendali, la stessa viene realizzata mediante l'emissione di un Ordine di Direzione a firma del Direttore Generale e con la pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale (HUBA).

In particolare, ogni informazione riguardante l'adozione e, successivamente, l'aggiornamento (periodico o ad evento) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ovvero di componenti di esso, segue l'iter di cui sopra.

Novità di rilievo (di natura legislativa, regolamentare, ovvero riguardanti contenuti e funzioni del Modello vigente) possono essere comunicate anche a cura dell'Organismo di Vigilanza, che si avvarrà del supporto della Funzione competente.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Ogni Dipendente (Apicale e Sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del Modello 231 della Società e dei documenti allegati e correlati.

Resta ferma per esso la possibilità di accedere mediante la intranet aziendale e consultare la documentazione costituente il Modello, i componenti di esso e la documentazione correlata.

b) *Comunicazione e diffusione esterna*

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, oltre al Codice Etico di Gruppo.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché delle sue Componenti da parte di Terzi Destinatari, nei contratti in uso presso la Società è previsto l'inserimento di una clausola specifica volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel Modello di BCC Leasing e del Codice Etico di Gruppo, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico di Gruppo viene messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) mediante pubblicazione dello stesso sul sito della Capogruppo e di BCC Leasing.

19.1 L'attività di formazione

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei Destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte di BCC Leasing, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e del Codice Etico di Gruppo al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno di BCC Leasing.

In particolare, è previsto che i principi del Modello 231, nonché quelli del Codice Etico di Gruppo che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative, di cui alcune erogate direttamente dalla Capogruppo, a cui è posto obbligo di partecipazione.

I singoli moduli formativi devono essere erogati da docenti qualificati, previamente selezionati, attraverso attività di formazione "*in house*" e, per il Personale dipendente, anche attraverso piattaforme dedicate di *e-learning*.

La partecipazione ai moduli formativi è obbligatoria per ogni Esponente aziendale e per il personale e deve essere documentata, con rilevazione della presenza in apertura e in chiusura

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

della sezione formativa; successivamente, dovrà essere effettuato un *feedback* dell'effettivo apprendimento da parte del singolo partecipante e del livello di conoscenza/competenza acquisite.

Per gli assenti va organizzata una sessione di recupero.

Il compito della Formazione deve essere quello di:

- assicurare adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del Modello e delle sue Componenti;
- prevedere una formazione differenziata in funzione del ruolo gerarchico e funzionale del partecipante;
- prevedere appositi programmi formativi, definendone: contenuto, frequenza, obbligatorietà della partecipazione, controlli di frequenza, valutazione qualità dei contenuti e del docente.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere, in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità onde consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

19.2 Formazione degli Esponenti Aziendali, del personale e dei Terzi Destinatari

La formazione del Personale (Apicale e Sottoposto) viene attuata sotto la Responsabilità della U.O. competente e svolta con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

Essa è articolata su 2 livelli:

- 1° LIVELLO: destinato ai soggetti cc.dd. Apicali (i.e. membri di Organi societari, Dirigenti, Responsabili di U.O.), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; somministrato in fase di adozione o aggiornamento del Modello e rinnovato periodicamente per i soggetti che hanno assunto o assumeranno il ruolo suindicato.
Quanto ai contenuti, dovranno essere illustrati gli orientamenti di Dottrina e Giurisprudenza in materia, illustrato il catalogo aggiornato dei Reati-presupposto, il funzionamento dei Protocolli special-preventivi adottati dalla Società, nonché fornito un valido supporto per l'esercizio da parte loro della *leadership* e per la realizzazione della *Policy* aziendale.
- 2° LIVELLO: destinato a tutto il Personale dipendente, con specifica attenzione ai neo-assunti e a quanti operino nelle aree aziendali considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato, e ai Terzi Destinatari che agiscono in nome e per conto della Società nelle aree aziendali considerate sensibili ai sensi del Decreto e/o del Modello (es: agenti, intermediari, vendor, promotori finanziari ecc)., con specifica attenzione ai neo-assunti e a quanti operino nelle aree aziendali considerate "sensibili" in sede di mappatura dei rischi-reato, per le quali saranno predisposte nuove procedure o aggiornate quelle in essere in funzione delle necessità rivenienti da modifiche operative, organizzative o normative ovvero determinate dalle attività di verifica sugli specifici rischi.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

I contenuti dei moduli formativi dovranno essere idonei a garantire il rispetto della legge e l'adempimento delle prescrizioni del Modello adottato, delle procedure aziendali, nonché la conformazione alle direttive ed istruzioni dei propri superiori gerarchici e responsabili di funzione, in coordinamento con gli Organi amministrativi e di controllo, in ossequio all'obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.) e di fedeltà (art. 2105 c.c.) cui gli stessi sono tenuti.

20 Allegato 1: catalogo dei Reati presupposto

Artt. 24 e 25, Reati nei confronti della P.A.¹⁵

- *malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)¹⁶;*
- *indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)¹⁷;*
- *frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹⁸;*
- *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)¹⁹;*
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)²⁰;*
- *frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)²¹;*
- *peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)²²;*
- *peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)²³;*
- *concussione (art. 317 c.p.)²⁴;*
- *corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²⁵;*
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);*
- *induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);*
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *pene per il corruttore (art. 321 c.p.);*
- *istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*

¹⁵ Come da ultimo novellati dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge n. 3 del 2019 e dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁶ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

¹⁷ Come da ultimo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

¹⁸ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁹ Così come novellato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 10 aprile 2018 n.36.

²⁰ Così come modificato dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs 10 aprile 2018 n. 36.

²¹ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²² Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²³ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁴ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁵ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- *peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.)*²⁶;
- *abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*²⁷;
- *traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)*²⁸.

Art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- *documenti informatici (art. 491-bis c.p.);*
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)*²⁹;
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*³⁰;
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);*
- *detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*³¹;
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.);*
- *delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).*

Art. 24-ter, Delitti di criminalità organizzata:

- *associazione a delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);*

²⁶ Così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) n. 2 e n. 3 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁷ Da ultimo introdotto con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁸ Da ultimo introdotto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

²⁹ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³⁰ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

³¹ Rubrica così sostituita dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge Europea 2019-2020).

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);*
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.)³².*

Art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);*
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);*
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);*
- *introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:

- *turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

³² Cfr. art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come novellato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2 del D. Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Art. 25-ter, Reati societari:

- *false comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);*
- *fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);*
- *false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);*
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.);*
- *impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);*
- *indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);*
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);*
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);*
- *operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);*
- *omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);*
- *corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)³³;*
- *istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)³⁴;*
- *illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

Art. 25-quater, Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);*
- *assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);*
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);*
- *organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);*
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);*
- *condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);*
- *attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);*
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

³³ Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha altresì introdotto il reato di "Istigazione alla corruzione" e dall'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

³⁴ Abrogato ultimo comma dall'art. 1, legge 9 gennaio 2019 n. 3.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Art. 25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Art. 25-quinquies, Delitti contro la personalità individuale:

- *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)³⁵;*
- *pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);*
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)³⁶;*
- *adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).*

Art.25-sexies, Abusi di mercato

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 ³⁷);*
- *manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).*

Art. 25-septies, Reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.)³⁸ e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 590 e 583 c.p.)³⁹, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 25-octies, Reati di ricettazione (art. 648 c.p.)⁴⁰, riciclaggio (art. 648-bis c.p.)⁴¹ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)⁴² e, da ultimo, auto-riciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)⁴³.

Art. 25-octies. 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁴⁴

- *indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter)⁴⁵;*

³⁵ Così come novellato dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁶ Da ultimo inserito con modifiche dalla l. n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

³⁷ Come modificato, al pari dell'art. 185, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 107 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

³⁸ Così come modificato dall'art. 12, comma 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

³⁹ Così come modificato dall'art. 12 comma3 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

⁴⁰ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴¹ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴² Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴³ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

⁴⁴ Introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184. L'articolo 25-octies.1 prevede la responsabilità dell'ente anche nel caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale (salvo che non costituisca più grave reato).

⁴⁵ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);*
- *Frode informatica (art 630-ter)⁴⁶.*

Art.25-novies, Delitti in materia di diritto d'autore:

- *in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies l. 22 aprile 1941, n. 633).*

Art. 25-decies, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (cfr. art. 377 bis c.p.).

Art. 25-undecies, Reati ambientali⁴⁷:

- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);*
- *reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;*
- *reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;*
- *reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;*
- *reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;*
- *reati di cui agli artt. 259 e 260⁴⁸ della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;*
- *reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;*
- *reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;*

⁴⁶ Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184.

⁴⁷ Come da ultimo novellati dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁴⁸ Richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p. ai sensi dell'art. 7 ex D. Lgs. 21/2018.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

- *reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993*
- *reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.*

Art. 25-duodecies, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)⁴⁹.

Reati richiamati rispettivamente, dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Art. 25-terdecies, Razzismo e Xenofobia

Articolo aggiunto dalla Legge n. 167, 20 novembre 2017, richiamante l'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654⁵⁰).

Art. 25-quaterdecies, Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il riferimento è ai reati di cui agli articoli 1 e 4, Legge n. 401/1989 che disciplinano rispettivamente:

- Art. 1: "Frode in manifestazioni sportive",
- Art. 4: "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Art. 25-quinquiesdecies, Reati tributari.

Articolo che richiama i seguenti delitti previsti dal D. Lgs 74/2000:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);*
- *delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).*

Inoltre, in attuazione della c.d. Dir. "PIF" 2017/1371, l'articolo è stato integrato con i seguenti reati qualificati e di rilievo transfrontaliero:

- *dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)⁵¹;*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)⁵²;*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)⁵³.*

⁴⁹ Come da ultimo novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁵⁰ Richiamo da intendersi riferito ora all'art. 604 bis c.p. 3° comma, ai sensi dell'art.7, D. Lgs, 21/2018.

⁵¹ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵² Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵³ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Art. 25-sexiesdecies, Contrabbando⁵⁴

- *nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);*
- *nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);*
- *nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);*
- *per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);*
- *nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);*
- *nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);*
- *nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);*
- *nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);*
- *di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);*
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);*
- *altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);*
- *circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).*

Art. 25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale⁵⁵.

- *Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);*

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁵⁶.

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.);*

⁵⁴ Da ultimo introdotto con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵⁵ Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

⁵⁶ Introdotto con Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di BCC Leasing S.p.A. Qualunque tipo di riproduzione, anche parziale, è vietata, senza la preventiva autorizzazione della Società

Legge n.146 del 16 marzo 2006, Reati transazionali in tema di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere anche dei reati– presupposto commessi all'Estero, qualora:

- sia ivi commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi del cit. art. 5, comma 1;
- l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che l'autore-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.